

Allegato parte integrante della deliberazione della Giunta provinciale n. 1980 di data 14 settembre 2007

Allegato 1

"Testo coordinato dell'Allegato 2 della deliberazione n. 1256/2006"

DIRETTIVE PER LA FISSAZIONE DEI TERMINI DI AVVIO COMPLETAMENTO E RENDICONTAZIONE DEGLI INTERVENTI

L'articolo 71 della legge provinciale di contabilità prevede che al fine di accelerare i procedimenti di spesa e di contenere la formazione dei residui passivi la Giunta provinciale provveda a fissare, qualora non sia già previsto dalle leggi o dai criteri di settore, il termine per il completamento e la rendicontazione di opere e interventi prevedendo in caso di inosservanza degli stessi la revoca dell'ammissibilità a finanziamento o la revoca degli interventi finanziari, la riduzione o la revoca degli impegni di spesa e il recupero delle somme eventualmente erogate. In tal senso si ritiene opportuno dare alle strutture provinciali le necessarie indicazioni in merito alla:

1. fissazione dei termini per i trasferimenti finanziari per specifiche opere o interventi da concedere a decorrere dal 1° luglio 2005.

Le strutture provinciali per i trasferimenti finanziari che saranno concessi per specifiche opere o interventi a decorrere dal 1° luglio 2005 devono provvedere comunque ad individuare:

- a) termini per l'effettivo avvio delle opere e degli interventi, prevedendo, in caso d'inosservanza dei termini, la revoca dell'ammissibilità a finanziamento o la revoca degli interventi finanziari e dei relativi impegni di spesa e il recupero delle somme eventualmente erogate;
- b) termini per il completamento delle opere e degli interventi;
- c) termini per la rendicontazione delle opere e degli interventi che non possono essere comunque superiori a 1 anno dalla data fissata per il completamento dell'intervento,

E' possibile fissare un solo termine per avvio e completamento o per completamento e rendicontazione o un unico termine (coincidente con la rendicontazione) dandone adeguata motivazione nel provvedimento di fissazione dei termini.

L'evento considerato ai fini dell'effettivo avvio o completamento delle opere deve essere espressamente indicato nel provvedimento di fissazione dei termini o nella deliberazione di fissazione dei criteri di settore, qualora non univocamente identificato dalla normativa.

Le strutture provinciali dovranno provvedere, qualora necessario, a proporre alla Giunta provinciale l'integrazione dei criteri di settore, con le necessarie disposizioni in ordine ai termini per l'effettivo avvio e per il completamento e la rendicontazione delle opere e degli interventi nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 71 della legge provinciale di contabilità e dalla presente deliberazione; in particolare i termini previsti dai criteri di settore non possono essere superiori a quelli indicati nel presente punto 1) mentre potranno essere definiti termini inferiori.

2. fissazione dei termini per i trasferimenti finanziari per specifiche opere o interventi già concessi fino al 30 giugno 2005 che non rientrano nelle verifiche di cui all'Allegato 1.

Le strutture provinciali per i trasferimenti finanziari dovranno comunque provvedere, qualora non siano già stati fissati, a stabilire entro il 30 settembre 2005 i termini per l'avvio, il completamento e la rendicontazione delle opere o degli interventi. I termini per la

rendicontazione non possono essere comunque superiori a 6 mesi dalla data fissata per il completamento dell'intervento

3. mancata osservanza dei termini.

In caso di inosservanza dei termini, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto al successivo punto 4 dovrà essere disposta la revoca dell'ammissibilità a finanziamento o dell'intervento finanziario nonché la riduzione o la revoca dei relativi impegni di spesa e il recupero delle somme eventualmente erogate.

4. disposizioni relative alla proroga dei termini

Il beneficiario può richiedere con adeguata motivazione una sola proroga per ogni singolo termine, anche se lo stesso è stato rideterminato a seguito di proroga di un termine precedente. Dopo la prima proroga il beneficiario può richiedere ulteriori proroghe motivate per un periodo complessivo massimo di 1 anno per ciascun termine. Decorsi inutilmente i termini prorogati, si applicano le disposizioni di cui al precedente punto 3.

Non sono considerate proroghe le modifiche ai termini decise autonomamente dall'amministrazione provinciale a fronte di proprie esigenze o nei casi in cui venga concesso un nuovo contributo/finanziamento/assegnazione su un'opera o intervento già precedentemente ammesso a finanziamento, qualora l'intervento per il quale è concesso il nuovo contributo impedisca il rispetto dei termini fissati per il primo contributo.

Qualora, ai fini della rendicontazione, il beneficiario debba presentare anche documentazione che deve essere emessa da soggetti diversi dal beneficiario, il beneficiario medesimo deve comunque, entro i termini di rendicontazione fissati, presentare una rendicontazione parziale con la documentazione in proprio possesso e richiedere una proroga per la presentazione della documentazione che deve essere emessa da soggetti diversi dal beneficiario.

Nei casi in cui il beneficiario abbia presentato parziale rendicontazione entro il termine di rendicontazione fissato ed eventualmente prorogato, tale termine può essere prorogato per un'ulteriore ultima volta limitatamente alla presentazione della documentazione che deve essere emessa da soggetti diversi dal beneficiario.

Nei casi in cui il beneficiario non possa rispettare i termini di completamento e/o rendicontazione fissati ed eventualmente prorogati a causa di liti o contenziosi pendenti davanti all'autorità giudiziaria fra il beneficiario stesso e la Provincia o terzi e relative all'intervento/attività per il quale è stato concesso il contributo, i termini di completamento e/o rendicontazione fissati ed eventualmente prorogati, possono essere sospesi per il periodo della pendenza della lite, tenendo conto anche di eventuali termini di possibile ricorso.

La richiesta di proroga/sospensione deve pervenire entro il termine originariamente fissato.

Nel caso in cui i termini di completamento e/o rendicontazione siano già scaduti alla data del 30 giugno 2006, la richiesta di proroga/sospensione dei termini può essere fatta entro un mese dalla comunicazione ai beneficiari della possibilità offerta dal presente provvedimento, indipendentemente dalla presentazione di rendicontazione parziale entro il termine di rendicontazione fissato (eventualmente prorogato).

Sono in ogni caso fatte salve disposizioni più restrittive previste nelle normative di settore.

5. disposizioni particolari per i lavori delegati

Quanto indicato dal precedente punto 3 non si applica alla realizzazione di lavori delegati dalla Provincia ad altre amministrazioni (ai sensi art. 7 della L.P. 26/93).

In questi casi, trattandosi della copertura delle spese sostenute dagli enti delegati nella realizzazione di lavori di competenza della Provincia, può essere concessa anche più di una proroga per ogni termine in base alle esigenze dell'amministrazione delegata, ferme restando le ipotesi di sospensione dei termini eventualmente previste negli atti che regolano la delega e si procede alla revoca della delega ed al pagamento di quanto già sostenuto dal delegato (come

generalmente previsto negli atti di delega) solo qualora il mancato rispetto dei termini sia imputabile direttamente al delegato medesimo.

E' fatto salvo il rimborso da parte del delegato del maggior onere che derivi alla Provincia dall'assunzione diretta delle attività oggetto della delega o dal conferimento di una nuova delega ad ente diverso (se previsto nell'atto di delega).

Per le nuove deleghe tali previsioni dovranno essere inserite espressamente nell'atto di delega.

6. disposizioni finali

Le disposizioni indicate nel presente allegato devono essere utilizzate nei confronti dei beneficiari finali anche dagli enti delegati dalla Provincia per la concessione di finanziamenti oppure dai consorzi garanzia collettiva fidi o enti creditizi cui è affidata la procedura di concessione ed erogazione di agevolazioni provinciali. A tal fine le strutture provinciali competenti per materia della Provincia potranno dare ulteriori indicazioni per l'applicazione dei presenti criteri.

Il Presidente della Provincia, qualora necessario, può impartire alle competenti strutture provinciali le ulteriori indicazioni o le specificazioni necessarie per assicurare la corretta applicazione delle presenti disposizioni.